GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — **ROMA** — LUNEDÌ 29 GIUGNO — **NUM. 152**

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA — **GAZZ. e RENDICONTI**

	Trim.	Sem.	Anno	Gazz. e Rendiconti Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale . . . . L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . . . »	10	19	36	44
All' estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia »	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti . . . . . »	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay . . . . . . »	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta { in Roma . . . . Cent. 10; pel Regno . . . . » 15
Un numero separato, ma arretrato { in Roma . . . . » 20; pel Regno . . . . » 30; per l'estero . . . . » 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per mercoledì 1° luglio, alle ore 4 pomeridiane, per comunicazioni del Governo.

Il Presidente: G. DURANDO.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica **posdomani**, mercoledì 1° luglio, alle ore due pomeridiane, per comunicazioni del Governo.

Il Presidente: G. BIANCHERI.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreto delli 18 gennaio 1885:

A cavaliere:

Yéhan de Yohannis dott. Arturo, professore nella Scuola di scienze sociali di Firenze.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreto delli 9 aprile 1885:

A cavaliere:

Lauro Pietro Francesco, sottotenente di vascello a riposo, che prese parte alla Spedizione sarda contro la Reggenza di Tripoli nel settembre 1825.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto delli 30 aprile 1885:

A cavaliere:

Barni Giovanni, capitano di fanteria in servizio ausiliario, collocato a riposo.

Lo Monaco Antonino, capitano di fanteria in servizio ausiliario, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3168** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Per dare esecuzione alla transazione stipulata cogli atti 30 giugno e 21 settembre 1883 tra il Governo e l'Istituto dei sordomuti di Genova, a definizione delle insorte contestazioni giudiziali, è autorizzata la iscrizione nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Interno pel bilancio 1884-85 la somma di lire 92,001 57 a saldo degli arretrati dal 1871 in poi ed in quella del Ministero del Tesoro la somma di lire duemila e quattrocento.

Art. 2. Allo stesso scopo, e a titolo di concorso nella spesa di mantenimento degli alunni poveri gratuiti, ed in quella per gli stipendi degli impiegati addetti al mentovato Istituto, è autorizzata l'annua spesa di lire ventiduemila, da inscriversi nella parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Interno in lire 22,000 al capitolo 22 per l'esercizio 1884-85 e successivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Num. **3169** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È accordata a titolo di concorso la somma di lire centomila al comune di Campomaggiore (Potenza) coll'obbligo di erogarla nella costruzione in muratura di abitazioni da cedersi in proprietà a quelli tra i meno agiati che possedevano una casa nell'abitato distrutto dalle frane secondo i modi e le condizioni da stabilirsi con decreto Reale.

Il detto sussidio sarà pagato soltanto dopo che, scelta definitivamente la località ove dovrà sorgere la nuova sede del comune, sarà stato approvato un piano di costruzione e saranno iniziati i lavori di fabbrica delle case da assegnarsi come sopra.

Art. 2. Il Ministero dell'Interno ripartirà fra le provincie di Catanzaro, Chieti, Cosenza, Forlì, Pesaro, Reggio di Calabria, Salerno e Teramo, in relazione ai danni constatati, la somma di lire centomila per aiutare le famiglie meno agiate a ricostituire o restaurare le case crollate, ovvero gravemente danneggiate dalle recenti frane.

Il riparto della somma assegnata ad ogni provincia fra i comuni ed i modi di distribuzione fra i danneggiati saranno determinati da una Commissione da istituirsi dal Ministero dell'Interno, in base ad un regolamento da approvarsi dal medesimo.

Art. 3. Sarà all'uopo stanziato nel bilancio passivo del Ministero dell'Interno pel 1885-1886 la somma di lire duecentomila (lire 200,000), che sarà iscritta in un capitolo apposito della parte straordinaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **3181** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il termine per la concessione dei prestiti ai privati, fissato dall'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Serie 3ª), già prorogato con altra legge 31 dicembre 1884, n. 2847, al 30 giugno 1885 (Serie 3ª), è nuovamente prorogato a tutto il 31 dicembre 1885.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.
A. MAGLIANI.

Visto *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **3182** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1879, n. 4708 (Serie 2ª), sono estese anche a coloro i quali giustificheranno alla Corte dei conti di aver preso parte alla spedizione dei Mille, imbarcandosi nei primi giorni del maggio 1860 a Livorno sopra la tartana che doveva unirsi nelle acque del canale di Piombino alle navi *Lombardo* e *Piemonte*, comandate dal generale Garibaldi, e che per di lui ordine sbarcarono a Talamone e posteriormente lo raggiunsero in Sicilia e fecero parte del corpo dei volontari.

Art. 2. Questa legge avrà effetto col giorno della sua promulgazione e da questa avranno decorrenza le pensioni da essa contemplate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: PESSINA.

Il Numero **3183** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria del bilancio passivo 1885-1886 pel Ministero dell'Interno della somma di lire seicentomila (lire 600,000) da prelevarsi dal fondo delle *Spese impreviste* per le espropriazioni dell'Isola dell'Asinara, per la fabbrica dei locali occorrenti all'attivazione di una colonia penale e pel loro arredamento, per la sistemazione delle strade, l'allacciamento di talune sorgenti, la condottura delle acque e per altre opere simili.

Art. 2. È autorizzata del pari la iscrizione nel bilancio passivo 1885-1886 del Ministero della Marina della somma di lire quattrocentomila (lire 400,000) da prelevarsi come sopra per le spese di primo impianto di un lazzaretto nella suddetta Isola.

Art. 3. Per l'espropriazione dell'Isola dell'Asinara saranno applicate le norme stabilite dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: PESSINA.

Il Numero **3184** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1885-86 verrà iscritto un fondo di lire 40 000 in apposito capitolo, con la denominazione: « Spese per preparare e disporre l'attuazione « del programma del Congresso penitenziario internazio- « nale che avrà luogo in Roma nel novembre 1885 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunquè spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: PESSINA.

Il Numero **3185** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È autorizzato il municipio di Firenze ad eseguire la sua deliberazione del 12 dicembre 1879, di tumulare in Santa Croce la salma di Nicolò Matas, architetto della facciata di quel tempio, e quello di Francesco Puccinotti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: PESSINA.

Il Numero **3149** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1866, n. 3352;

Vista la tabella pel riparto dei consiglieri provinciali nella provincia di Vicenza, in esecuzione dell'art. 156 di quel Regio decreto;

Visti gli articoli 155, 156 e 202 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, estesa alle provincie venete col decreto stesso e 109 del regolamento 8 giugno 1865, esteso a quelle provincie col Regio decreto 15 settembre 1867;

Vista la legge 15 luglio 1881, nonchè il Regio decreto 16 agosto 1882, che approva le risultanze del censimento ufficiale della popolazione del Regno al 31 dicembre 1881;

Visti i prospetti del movimento della popolazione della provincia di Vicenza dal 1878 in poi, da cui risulta che in ciascuno degli anni dal 1878 al 1884 quella popolazione superò i 400,000 abitanti;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero dei consiglieri assegnati alla provincia

di Vicenza secondo la tabella annessa al Regio decreto 2 dicembre 1866 è portato da 40 a 50.

Art. 2. I consiglieri sono ripartiti fra i distretti componenti quella provincia, in conformità dell'unita tabella, che sarà d'ordine Nostro vidimata dal Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3. L'attuale Consiglio provinciale di Vicenza è sciolto, ma tanto esso quanto la Deputazione provinciale funzioneranno nella pienezza delle loro attribuzioni fino allo insediamento della nuova Rappresentanza.

Art. 4. Questa verrà riconosciuta in base al riparto accennato all'articolo 2 mediante elezioni generali nella ricorrenza delle ordinarie elezioni amministrative, ed entrerà in ufficio appena proclamato il risultato delle elezioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

TABELLA *annessa al R. decreto 24 maggio 1885, per l'aumento e per il nuovo riparto dei consiglieri provinciali della provincia di Vicenza.*

N. d'ordine	DISTRETTI	Popolazione al 31 dicembre 1881	Numero dei consiglieri assegnati
1	Arzignano	25797	tre
2	Asiago	25137	tre
3	Barbarano	17933	due
4	Bassano	50535	sei
5	Lonigo	36683	cinque
6	Thiene	28760	quattro
7	Schio	53027	sette
8	Marostica	36198	quattro
9	Valdagno	28988	quattro
10	Vicenza	98707	dodici
			cinquanta

Roma, 24 maggio 1885.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro dell'Interno Presidente del Consiglio dei Ministri

DEPRETIS.

Il Numero **3150** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Sant'Angelo in Capoccia in data 12 aprile 1885, con la quale chiede di essere autorizzato a modificare l'attuale denominazione del comune, cambiando l'appellativo *in Capoccia* in quello *Romano*;

Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A*,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Sant'Angelo in Capoccia, in provincia di Roma, cambierà l'attuale sua denominazione in quella di *Sant'Angelo Romano*, cominciando dal 1° giugno 1885.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **3151** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge successiva 18 dicembre 1879, n. 5188;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità l'ampliamento e la sistemazione della caserma Santa Marta in Roma.

Art. 2. Alla espropriazione dei beni immobili a tale uopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto Nostro Ministro, sarà provveduto a senso delle cennate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 6 giugno 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **3152** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 13 settembre 1884 del Consiglio provinciale di Venezia con cui si dichiarava la provincialità della strada iscritta al n. 243 nell'elenco III, tabella *B*, della legge 23 luglio 1881, sotto la denominazione:

Strada dal ponte sull'Adige presso Cavarzere alla provinciale Chioggia-Padova;

Visti i certificati di pubblicazione da cui risulta che contro la deliberazione anzidetta non venne da parte dei comuni interessati elevato reclamo alcuno;

Visto il voto 23 maggio 1885 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge sulle Opere pubbliche, l'art. 4 della legge 23 luglio 1881, n. 333 e l'articolo 1 del regolamento 20 marzo 1884 per l'esecuzione di quest'ultima legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È aggiunta all'elenco delle provinciali di Venezia *la strada dal ponte sull'Adige presso Cavarzere alla provinciale Chioggia-Padova.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1885.

UMBERTO.

GENALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **3104** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 17 luglio 1876, n. 3280; 12 febbraio 1880, n. 5295, e 22 agosto 1880, n. 5610;

Udito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al direttore dell'ufficio di revisione spetta la verificazione, sotto l'aspetto contabile, delle spese eventuali, acquisto materiali ed impiego di quelli consumabili, delle RR. navi armate ed in disponibilità.

Art. 2. Il giudizio tecnico amministrativo sulle predette contabilità, sarà emesso dal Ministero, sentito il Consiglio Superiore di Marina.

Art. 3. Il direttore dell'ufficio di revisione, dopo eseguita la verificazione di cui all'art. 1, rimetterà la contabilità al Ministero di Marina con apposita relazione in cui dovranno indicarsi tutti i punti salienti che più specialmente richiederanno esame e giudizio tecnico amministrativo.

Tutto l'incartamento coll'aggiunta di quelle ulteriori informazioni che il Ministero crederà conveniente dare, verrà trasmesso al Consiglio Superiore per il suo parere. Alle sedute che a tal uopo terrà il Consiglio interverrà il direttore dell'ufficio di revisione in qualità di membro.

Art. 4. Il Nostro Ninistro della Marina darà con speciali istruzioni le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il quale andrà in vigore dal 1° luglio 1885, restando abrogato il R. decreto 12 febbraio 1880, come ogni altra disposizione in quanto contrari alle presenti.

Dall'epoca sopra indicata i Comandi in capo del 2° e 3° Dipartimento marittimo cesseranno rispettivamente dall'incarico loro affidato di esaminare sotto l'aspetto tecnico amministrativo i rendiconti, spese eventuali ed acquisto materiali delle RR. navi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1885.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **3105** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione fra l'Italia e la Danimarca, firmata a Roma il 21 maggio 1885, per la reciproca assistenza dei marinari abbandonati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1885.

UMBERTO.

MANCINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemark désirant régler l'assistance à donner, dans certain cas, aux marins délaissés des pays respectifs, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit.

Lorsqu'un marin de l'un des Etats contractants, après avoir servi à bord d'un navire appartenant à l'autre Etat, se trouvera, par suite de naufrage ou pour d'autres causes, délaissé sans ressources, soit dans un pays tiers, soit dans les colonies de ce pays, soit dans le territoire ou les colonies de l'Etat, dont le navire porte le pavillon, le Gouvernement de ce dernier Etat sera tenu d'assister ce marin jusq'à ce qu'il embarque de nouveau ou trouve un autre emploi ou jusq'à son arrivée dans son propre pays, ou, enfin, jusq'à son décès.

Il est toutefois entendu que le marin placé dans la situation prévue au paragraphe précédent, devra profiter de la première occasion qui se présentera pour justifier devant les autorités compétentes de l'Etat appelé à lui prêter assistance, de son dénûment et des causes qui l'ont amené. Il devra prouver, en outre, que ce dénûment est la conséquence naturelle de son débarquement. Faute de quoi, le marin sera déchu de son droit d'assistance.

Il sera également déchu de ce droit dans le cas où il aura déserté ou aura été renvoyé du navire pour avoir commis un crime ou un délit, ou l'aura quitté par suite d'une incapacité de service occasionnée par une maladie ou une blessure résultant de sa propre faute.

L'assistance comprend l'entretien, l'habillement, les soins médicaux, les médicaments, les frais de voyage, et, en cas de mort, les dépenses de funérailles.

Le présent arrangement sera exécutoire à partir du 1er août prochain et restera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties contractantes ait annoncé, une année d'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent arrangement et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double à Rome le 21 mai 1885.

(L. S.) MANCINI. (L. S.) HEGERMANN LINDENCRONE.

Il Num. **MDCCXXXVI** *(Serie 3a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il testamento 19 agosto 1850 della fu signora Teresa Sidoli, con cui legava i beni che possedeva in Travazzano, meno due fondi specificatamente designati al Seminario di Bedonia, riservata l'amministrazione al vescovo di Piacenza, affinchè colla rendita di essi provvedesse al mantenimento di alunni in esso Seminario, con preferenza ai discendenti dei suoi congiunti;

Veduto che la testatrice disponeva che in mancanza di questi fosse detta rendita erogata nel pagamento della metà o di un terzo della pensione annua richiesta dal Seminario per avviare nella carriera ecclesiastica i figli di piccoli possidenti della montagna, i quali non avessero mezzi sufficienti pel pagamento della pensione intiera;

Veduto il codicillo in data 13 dicembre 1851, col quale la testatrice legava l'annua somma di lire 200 a favore dei poveri della parrocchia di Travazzano, e l'annua somma di lire 100 per il conferimento di due doti di lire 60 caduna a due zitelle orfane e povere;

Veduto il decreto 7 giugno 1853 del duca di Parma, con cui venne autorizzato il vescovo di Piacenza ad accettare i legati Sidoli;

Veduto che, essendosi rifiutato il vescovo di Piacenza di fare istanza per la costituzione della pia fondazione Sidoli in ente morale, viene chiesto invece il riconoscimento giuridico del suddetto ente e l'approvazione del relativo statuto organico della Deputazione provinciale, con deliberazione d'urgenza del 21 gennaio 1885, per analogia di quanto dispone l'art. 59 del regolamento per la esecuzione della legge sulle Opere pie, trattandosi di una fondazione che interessa parecchi comuni della provincia;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie ed il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È eretta in Corpo morale l'Opera pia Sidoli in Travazzano di Carpaneto (Piacenza), ed è approvato il corrispondente statuto organico, composto di 14 articoli, e portante la data 8 maggio 1885, il quale verrà munito di visto, e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il N. **MDCCXXXVII** *(Serie 3a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione 27 aprile 1885, con cui la Deputazione provinciale di Benevento propone lo scioglimento della Congregazione di carità di Reino e la nomina di un Regio Delegato straordinario, essendo riusciti vani gli eccitamenti per sistemare quella trascurata azienda di beneficenza;

Veduti gli atti della inchiesta ordinata previamente dalla Prefettura;

Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di carità di Reino è disciolta, e la gestione delle dipendenti Opere pie è affidata temporaneamente ad un Delegato straordinario da nominarsi dal prefetto di Benevento, con incarico di togliere le irregolarità e gli abusi esistenti nel più breve termine possibile, e di agire, occorrendo, nelle vie ordinarie per ripetere da chi di ragione le somme spettanti alle suddette Opere pie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Num. **MDCCXXXVIII** *(Serie 3a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto le deliberazioni del Consiglio comunale di S. Giovanni a Teduccio, del Consiglio provinciale e della Ca-

mera di commercio ed arti di Napoli, rispettivamente in data del 2 dicembre, 18 novembre e 30 ottobre 1884;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in S. Giovanni a Teduccio, col concorso del comune, della provincia, della Camera di commercio di Napoli e del Governo, una scuola serale di disegno industriale e di elementi di meccanica.

Art. 2. La scuola comprende gl'insegnamenti elementari seguenti:

a) Lingua italiana e calligrafia;
b) Aritmetica e contabilità;
c) Disegno industriale;
d) Meccanica, tecnologia e disegno di macchine.

Art. 3. I corsi si compiono in un biennio.

Per le lezioni e le esercitazioni pratiche degli allievi la scuola sarà fornita di:

Collezioni di modelli ed apparati relativi alla meccanica ed alla tecnologia;
Un archivio di disegni;
Una biblioteca.

Art. 4. Le spese di annuo mantenimento della scuola sono stabilite in lire 8000; concorrono in esse:

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per lire 3200;
La Provincia di Napoli per lire 2000;
La Camera di commercio di Napoli per lire 1200;
Il Comune di S. Giovanni a Teduccio per lire 1600.

Inoltre il detto Comune fornisce i locali necessari per la scuola e provvede alla loro manutenzione ed illuminazione.

Art. 5. Dette somme verranno ripartite in modo che almeno lire 5000 siano assegnate annualmente al personale insegnante ed almeno lire 1500 al materiale scientifico.

Art. 6. La spesa di fondazione è stabilita in lire 5000. Ad essa concorrono:

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per lire 2000;
La provincia di Napoli per lire 1200;
La Camera di commercio di Napoli per lire 800.
Il comune di S. Giovanni a Teduccio per lire 1000.

Art. 7. Il Governo della scuola è commesso ad un Consiglio direttivo composto di un delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di un delegato della provincia di Napoli, di un delegato della Camera di commercio di Napoli, di un delegato del municipio di S. Giovanni a Teduccio e del direttore della scuola.

I delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 8. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il proprio presidente ed un vice-presidente.

Tali cariche durano un triennio.

Fa ufficio di segretario del Consiglio il direttore della scuola.

Art. 9. Il Consiglio compila i regolamenti, i programmi e gli orari della scuola; stabilisce le norme per l'ammissione degli alunni, delibera sull'ampliamento degli insegnamenti esistenti e sulla istituzione di nuovi corsi, e provvede a tutto ciò che si riferisce all'insegnamento ed all'andamento della scuola.

Il corpo insegnante interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio, quando occorra deliberare sui programmi d'insegnamento e sull'orario della scuola.

Art. 10. Il regolamento della scuola, i programmi degli insegnamenti, il numero e gli stipendi degli insegnanti, l'assegno per la direzione, e le proposte per l'ampliamento e l'istituzione di nuovi corsi, dovranno essere approvati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 11. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, su proposta del Consiglio direttivo, nomina gli insegnanti della scuola, e designa, sulla stessa proposta, a quale di essi debba essere affidato l'ufficio di direttore. La nomina degli assistenti e del personale di servizio è fatta dal Consiglio direttivo.

Art. 12. Il direttore, nominato dal Governo come all'articolo precedente, è il capo del personale della scuola; vigila sull'andamento di essa, e ne riferisce al Consiglio; cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, ed è incaricato dell'amministrazione della scuola per la parte economica.

Art. 13. Il Consiglio direttivo in fine di ogni anno scolastico fa una relazione sull'andamento della scuola, e la trasmette ai Corpi che concorrono nelle spese.

La copia trasmessa al Ministero sarà accompagnata dal conto consuntivo, dagli orari dei singoli insegnamenti, e dai programmi effettivamente svolti nell'anno.

Art. 14. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di fare ispezionare la scuola dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale o da altre persone di sua fiducia; tali delegati potranno assistere agli esami, potranno chiedere la convocazione del Consiglio direttivo ed intervenirvi con diritto di proposta e di voto.

Le relazioni degli ispettori delegati dal Governo verranno sempre comunicate al Consiglio direttivo.

Art. 15. Qualora qualche altro Ente concorra, in una misura dal Consiglio giudicata sufficiente, nell'ampliare gli insegnamenti, nell'istituirne dei nuovi, e nello accrescere la dotazione per i laboratorii e per le collezioni, pel tempo in cui durerà tale concorso l'Ente stesso potrà nominare un suo delegato a far parte del Consiglio direttivo.

Art. 16. Venendo per qualsiasi causa a cessare la scuola od a modificarsi in guisa che più non le occorra il materiale scientifico, di cui all'art. 3, esso si devolverà al comune di S. Giovanni a Teduccio, affinchè se ne serva a scopo di pubblica istruzione.

Un inventario di tale materiale, ed annuali supplementi per le successive aggiunte e variazioni, saranno inviati al detto Municipio.

Art. 17. Al concorso del Governo nelle spese della scuola sarà provveduto coi fondi all'uopo inscritti nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ai capitoli 34 e 70 per l'esercizio 1885-86.

Disposizioni transitorie.

Nel primo anno della fondazione della scuola si istituirà soltanto il primo corso; a partire dal secondo anno saranno attuati tutti e due i corsi in conformità all'art. 3° del presente statuto.

Conseguentemente le spese di mantenimento, di cui all'articolo 4, si limiteranno pel primo anno dalla fondazione della scuola a lire 6500 e saranno proporzionalmente ridotti nel detto anno i relativi concorsi. Inoltre le spese di primo stabilimento di cui all'art. 6, saranno di lire 3000 nel primo anno della fondazione della scuola, e di lire 2000 nel secondo, e si ripartiranno proporzionalmente fra i detti due anni i concorsi relativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1885.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **MDCCXXXIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del Comitato costituitosi in Firenze per fondare un'Opera pia, destinata a procurare case di abitazioni e ricovero alle classi indigenti del Centro e dei Camaldoli di San Frediano, con cui chiede il riconoscimento giuridico dell'Opera medesima e l'approvazione del corrispondente statuto organico;

Veduto che il Comitato predetto ha già raccolta la somma di lire duecentomila circa;

Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È eretta in Corpo morale l'Opera pia fondata in Firenze a cura di un Comitato di beneficenza per procurare case di abitazioni e ricoveri alle classi indigenti del Centro e dei Camaldoli di San Frediano.

Art. 2.

È approvato il corrispondente statuto organico coll'eliminazione nell'articolo 8 dal numero dei membri del Consiglio il tesoriere il quale sarà tenuto a prestare idonea cauzione e colla sostituzione agli articoli 22 e 23 dei seguenti articoli:

« Art. 22. Quando venisse a mancare la ragione dell'I-
« stituzione e l'Opera pia non corrispondesse più al suo
« fine, il Comitato potrà proporre al Consiglio comunale a
« quale delle Opere pie della città di Firenze debba pas-
« sare il patrimonio dell'Opera pia che ora si instituisce;
« e se il Comitato non volesse o non potesse prendere
« questa deliberazione verrà provveduto ai termini degli
« articoli 23 e 24 sulle Opere pie.

« Art. 23. Le deliberazioni del Comitato per proporre le
« modificazioni al presente statuto, o per proporre la con-
« versione del patrimonio della pia Opera in favore di un
« altro Ente morale, dovranno essere prese coll'intervento
« all'adunanza di non meno di due terzi dei suoi compo-
« nenti effettivi, e la proposta dovrà accogliere non meno
« di due terzi dei voti dei presenti. »

Il detto statuto, composto di numero 23 articoli, discusso ed approvato nell'adunanza del Comitato in data 12 aprile 1885, verrà munito di visto con le modificazioni sopraindicate e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **MDCCXL** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Visti gli atti relativi alla Amministrazione della Cassa di prestanze agrarie di Ucria (Messina), dai quali risulta che il pio Istituto non potè ancora essere attivato pel rifiuto delle persone chiamate a comporne l'Amministrazione ad accettare l'ufficio;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 15 maggio corrente anno;

Visto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Cassa di prestanze agrarie di Ucria è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un commissario straordinario da nominarsi dal prefetto della provincia con l'incarico di provvedere al riordinamento dell'Opera pia entro il termine più breve.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

CONSIGLIO D'AGRICOLTURA

Con RR. decreti del 18 corrente furono eletti consiglieri di Agricoltura per la sessione 1885 i signori:

Cantoni prof. Gaetano, direttore della R. Scuola superiore di agricoltura di Milano;
Cavalieri dott. Enea;
Del Vecchio Pietro, deputato al Parlamento;
Giacometti dott. Vincenzo, presidente della Commissione provinciale mantovana per la pellagra;
Griffini avv. Luigi, senatore del Regno;
Lucca ing. Piero, deputato al Parlamento;
Petrini Luigi, ispettore tecnico agronomo al Ministero di Casa Reale;
Romanin-Jacur dott. Emanuele;
Marro prof. Marco.

Il senatore Griffini avv. Luigi ed il senatore Nobili Vitelleschi marchese Francesco furono eletti l'uno *presidente* e l'altro ***vicepresidente*** del predetto Consiglio di Agricoltura.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione ha con Reali decreti 23, 30 aprile, 3, 7, 21 e 28 maggio 1885, fatto le nomine e disposizioni seguenti:*

Vayra cav. Pietro, approvata la sua elezione a socio effettivo residente della R. Deputazione di Storia patria per le antiche provincie e per la Lombardia;

Cipolla conte Carlo, id. id. id. id. id. id.;

De Felice cav. Francesco, R. provveditore agli studi per la provincia di Siracusa, collocato a riposo sulla sua domanda e per motivi di salute;

Magliano cav. Gian Luigi, bibliotecario della Biblioteca Nazionale di Torino, collocato a riposo sulla sua istanza per ragione di età e di servizio.

Al predetto cav. Magliano è conferito il titolo di bibliotecario onorario dell'anzidetta Biblioteca.

Della Corte Camillo, nominato presidente della Commissione amministrativa del Conservatorio dei Sacri Cuori in Santa Maria Capua Vetere;

Delle Piane cav. Enrico, accettata la sua rinuncia all'ufficio di consigliere per l'amministrazione del R. Educatorio femminile di San Pietro in Colle Val d'Elsa;

Palazzuoli Agostino, nominato consigliere dell'Educatorio anzidetto;

Frizzoni Gustavo, eletto commissario della Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità per la provincia di Milano;

Panzacchi cav. Enrico, richiamato in attività di servizio come professore di letteratura e storia applicata alle belle arti e bibliotecario nell'Istituto di belle arti di Bologna;

Hoffmann W. S., segretario generale della Società antropologica di Washington, approvata la sua nomina a socio corrispondente della R. Deputazione di Storia patria di Bologna;

Saja prof. Donato, approvata la sua nomina a socio residente della Accademia di scienze morali e politiche della Società Reale di Napoli.

Con decreti ministeriali 29 maggio u. s.

Fiaschi cav. Celso, provveditore agli studi di Sassari, trasferito a Cosenza;

Goiorani cav. Ciro, id. id. di Cagliari, id. a Siracusa;

Isnardi cav. Lazzaro, id. id. di Vicenza, id. a Treviso.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

Con RR. decreti 21 maggio 1865.

Salvais Efisio, capitano in aspettativa per infermità non proveniente dal servizio a Firenze, trasferto in aspettativa per riduzione di corpo;

Porri, Giovanni, id. in aspettativa per riduzione di corpo a Leco, richiamato in attività di servizio nell'arma stessa;

Passeri Giuseppe, sottotenente (legione Roma), collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Mondino cav. Giuseppe, tenentecolonnello comandante il distretto di Reggio Emilia, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;

Chiarle cav. Vincenzo id. id. di Caltanissetta, trasferto al comando del distretto di Reggio Emilia;

Giambelli cav. Luigi, id. distretto di Ravenna, nominato comandante il distretto di Caltanissetta;

Carbone cav. Francesco, maggiore id. Reggio Emilia, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;

Fasola nob. Carlo, capitano (già 73° fanteria), in aspettativa per motivi di famiglia a Broni (Novara), dispensato, dietro volontaria dimissione dall'effettività di servizio nell'esercito permanente, ed inscritto nel ruolo degli ufficiali di complemento della milizia mobile 5° battaglione distretto d'Ivrea;

Quintavalle Alcibiade id. (già 35° fanteria), id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio a Mantova, trasferto in aspettativa per riduzione di corpo;

Pacinotti Pietro, id. (già 59° fanteria) id. id. id. a Colle Giglioli (Pistoia) id. id.;

Spinola Angelo, tenente 85° fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Monda Pasquale, id. 79° id., id. id. per sospensione dall'impiego;

Borelli Francesco, sottotenente (già nel distretto di Livorno), in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio a Lucca, trasferto in aspettativa per riduzione di corpo;

Accarisi Rodolfo, id. 47° fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Manara Giovanni, id. 24° id., id. id. per sospensione dall'impiego;

Severa Valeriano, id. 89° id., id. id. id.;

Romanelli Dante, id. 7° id., rivocato dall'impiego;

Agus Luigi, id. 24° id., rimosso dal grado e dall'impiego.

Con RR. decreti del 24 maggio 1885:

Rota Carlo, tenente 77° fanteria, dispensato, dietro volontaria dimissione, dal servizio effettivo ed inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente del reggimento cui rispettivamente appartiene;

Manzoni Fabrizio, sottotenente 4° bersaglieri, id. id.;

Ramirez Domenico, id. 6° fanteria, id. id.;

Con R. decreto del 21 maggio 1885:

Verrati Nicola, tenente medico 20° fanteria, dispensato, in seguito a sua domanda, dal servizio effettivo ed inscritto nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (ospedale militare di Napoli), a datare dal 1° giugno 1885.

Con RR. decreti del 21 maggio 1885:

Balladore Fulvio, maggiore commissario direzione di commissariato del V corpo d'armata, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Ferrari Angelo, capitano commissario id. id. del IV id., promosso maggiore commissario alla direzione di commissariato del V corpo d'armata, e comandato direttore di commissariato militare presso il comando superiore delle truppe italiane in Africa.

Con R. decreto del 21 maggio 1885:

Barale Giuseppe, tenente contabile in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio (Perrero), trasferto in aspettativa per riduzione di corpo.

Con RR. decreti del 21 maggio 1885:

Greco Francesco, sottotenente di complemento 40° fanteria, domiciliato a Ceglie Messapica, dispensato da ogni servizio militare per infermità indipendente da cause di servizio;

Baroncini Demetrio, id. 72 id., nato nel 1862, domiciliato a Colletorto (Campobasso), accettata la volontaria dimissione dal grado;

De Marchi Emilio, id. 11° id., nato nel 1856, domiciliato a Firenze, id. id.;

Fortunati Alfredo, id. 37° id., nato nel 1853, domiciliato a Roma, id. id.;

Diodati Gaetano, id. 94° id., rimosso dal grado e dall'impiego;

Bertolani Italo, sergente 7° fanteria in licenza illimitata a Salerno, nominato sottotenente di complemento (lettera *d*, articolo 1° legge 29 giugno 1882), ed assegnato al 92° fanteria. Dovrà prestare il prescritto servizio al 73° fanteria;

Di Guida Domenico, sottufficiale in congedo illimitato con 8 anni di servizio sotto le armi (distretto di Caserta, nominato sottotenente contabile di complemento, continuando in congedo illimitato;

Cavalli Eugenio, id. id. id. (distretto Cuneo), id. id. id.;

Ricotti Francesco, caporale volontario di un anno in congedo illimitato, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento (ospedale militare principale di Chieti).

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Corsini Giuseppe, pretore del mandamento di Feria, è collocato a sua domanda in aspettativa per motivi di salute dal 16 maggio corrente, a tutto luglio 1885, con assegno corrispondente al terzo dello stipendio, conservandosi per lui vacante il mandamento di Feria.

Marzuttini Giuseppe, pretore del mandamento di Mercato Saraceno, è tramutato al mandamento di Poggio Renatico.

Ricci Agostino, pretore del mandamento di Civitella di Romagna, è tramutato al mandamento di Medicina.

Cremonini Evaristo, pretore del mandamento di Alfonsine, è tramutato al mandamento di Civitella di Romagna.

Sichi Giulio, pretore del mandamento di Poggio Renatico, è tramutato al mandamento di Alfonsine.

Pasqualini Crescentino, pretore del mandamento di Sogliano al Rubicone, è tramutato al mandamento di Mercato Saraceno.

Lorenzini Enrico, pretore del mandamento di Bertinoro, è tramutato al mandamento di Sogliano al Rubicone.

Dal Bovo Guglielmo, pretore del mandamento di Medicina, è tramutato al mandamento di Bertinoro.

Ercolani Ercolano, pretore del mandamento di San Marcello Pistojese, è tramutato al mandamento di Codogno.

Corrias Gian Pietro, pretore del mandamento di Sedilo, è tramutato al mandamento di Bosa.

Tommasi Vittorio uditore applicato all'ufficio del procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Mantova, avente i requisiti di legge è nominato pretore del mandamento di Comacchio, coll'annuo stipendio di lire 2,200.

Parenti Pellegrino, vice pretore del mandamento di Modena Città, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di San Mauro Castelverde, coll'annuo stipendio di lire 2,200.

Piras Giuseppe, vice pretore del mandamento di Milis, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Sedilo coll'annuo stipendio di lire 2,200.

Cao Efisio, vice pretore del mandamento di Ales, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è tramutato al mandamento di Milis, con lo stesso incarico.

Satta Giovanni Battista, vice pretore del mandamento di Santadi, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è tramutato al mandamento di Macomer, con lo stesso incarico.

Garau Luigi, vice pretore del mandamento di San Gavino Monreale, è tramutato al mandamento di Ales, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Marcias Alessandro, vice pretore del mandamento di Terralba, è tramutato al mandamento di Santadi con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Cova Enrico, vice pretore presso la pretura urbana di Milano, è tramutato al mandamento VI di Milano.

Corvaja Paolo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Calascibetta.

Vullo Gaetano, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Butera.

Ponzoni Carlo Emilio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Staglieno.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Cattaneo Carlo Giulio dall'ufficio di vice pretore del VI mandamento di Milano.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione dei telegrafi:*

Con RR. decreti del 21 maggio 1885:

Fraiese Antonio, Concernotti Pietro, Sorbi Alessandro, Sorvillo Enrico, Ferrero Gaetano Carlo, Vergano Sebastiano, Zanetti Ferruccio, Pieri Luigi, Palma Antonio, Vicanò Camillo, Fossati Emilio, Giorgio Salvatore, Campanozzi Vincenzo, Aureli Giuseppe, Peruzzi Emilio, Scaramuzzi Vittorio, Menini Attilio, Paladini Alfredo, Marenga Francesco, Mele Francesco, Cordaro Francesco, Cantoni Enrico, Angelini Enrico, Corridi Corrado, Fabrizio Antonio, Spinola Giampietro, Corraducci Gaetano, Romagnani Misaele e Costanzi Umberto, ausiliari, sono promossi ufficiali allievi collo stipendio annuo di lire 1200.

Con R. decreto del 21 maggio 1885:

Canale Carlo, ufficiale, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, ed ammesso a far valere i proprii titoli per quanto potrà competergli a termini di legge.

Con direttoriale decreto del 22 maggio 1885:

Ruggini Pasquale, sottufficiale, è nominato usciere con annue lire 960.

Con Ministeriale decreto del 24 maggio 1885:

Battaglia Paolo, Villelli Luigi, Custo Domenico, D'Ambrosio Giuseppe, Primicerio Mattia, De Bartolomeo Giuseppe, Ruffo Giovanni, D'Amore Eugenio, Tripepi Filippo, Bucarelli Vincenzo, De Crescenzio Luigi, Escalona Gaetano, Macchia Medello, Galli Domenico e De Santis Francesco Paolo, sono nominati ausiliari, con annue lire 1000.

Con Ministeriale decreto del 25 maggio 1885:

De Antoniis Enrico, commesso, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, e contemporaneamente ammesso a far valere i proprii titoli per quanto potrà competergli a termini di legge.

Con decreti direttoriali del 30 maggio 1885:

Criscuolo Vincenzo, guardafili, accordatogli l'aumento sessennale sullo stipendio di lire 960, che è così portato a lire 1050;

Rinaldis Antonio e Vacca Pietro, guardafili, accordato loro l'aumento sessennale sullo stipendio di lire 840, che è così portato a lire 924.

Con Ministeriale decreto del 4 giugno 1885:

Bertolla cav. Augusto, segretario di ragioneria, accordatogli l'aumento sessennale sullo stipendio, che è così portato a lire 3850.

Borgo Carutti Ildegarde Rosa, assistente nella sezione telegrafica femminile di Milano, è accettata la di lei dimissione dall'impiego.

Con Ministeriali decreti del 4 giugno 1885:

Rocchi Raffaele, Gianni Gaspare, commessi, accordato loro l'aumento di lire 250 sullo stipendio, che è così portato a lire 2450;

Di Giuliani Francesco e Fadiga Luigi, commessi, accordato loro l'aumento di lire 250, sullo stipendio che è così portato a lire 2350;

Zattoni Santo, commesso, accordatogli l'aumento di lire 250 sullo stipendio che è così portato a lire 1950.

Larini Carlo, commesso, accordatogli l'aumento di lire 250 sullo stipendio che è così portato a lire 1450.

Con Direttoriale decreto del 6 giugno 1885:

Damonti Aristeo, usciere telegrafico è promosso allo stipendio di lire millecinquanta.

Con Ministeriale decreto del 6 giugno 1885:

Visconti Francesco, Del Guerra Cesare, Longo Giovanni, Balestrieri Ernesto, Sacconi Vincenzo, Begni Gio. Battista, Ricci Ferdinando, Porrino Agostino, Bucelli Antonio, Capitani Lapo, Vivenza Paolo, Olivazzi Lodovico, Brigati Fulgenzio, Majoli Domenico, Mochi Giuseppe, Calamandrei Gioacchino, Malia Ernesto, Corti Luigi, Sartini Angelo, Carli Angelo, Dubini Angelo, Lalloni Gioacchino, Segre Elia, Magnetto Carlo, Scarpa Tommaso, Armenise Nicola, Cosci Dario, Diletti Santo, Simoncini Napoleone, Tudeck Carlo, De Leo Carlo Alfonso, Folino Francesco, Zampini Achille, Di Palma

Michele, Tomassich Giuseppe, Gatti Luigi, Guidotti Gio. Battista, Gualtieri Paolo, Samaritani Silvio, Barucci Augusto, Pugnetti Giuseppe, Molinari Florestano, Brogliato Angelo, Antolini Luigi, Tassinari Francesco e Sorba Giovanni, ausiliari, accordato loro l'aumento di lire 250 sullo stipendio che è così portato a lire 1450;

Massa Giuseppe, ausiliario, accordatogli l'aumento di lire 250 sullo stipendio, che è così portato a lire 1250.

MINISTERO DELL'INTERNO

Al Ministero dell'Interno pervenne la somma di lire 275 — prodotto di un concerto dato dal professore di musica napoletano sig. Luigi Roberti a Porto Alegre — in favore delle famiglie delle vittime del colera a Napoli.

Avviso.

Con decreto Ministeriale di oggi è stato disposto che gli esami di ammissione agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, indetti col precedente decreto del 7 aprile ultimo, saranno dati in Roma a cominciare dal giorno 30 dell'andante mese.

I concorrenti ai detti esami dovranno col giorno 29 corrente presentarsi a questo Ministero per avere l'indicazione del locale stabilito per i detti esami e dell'ora in cui avranno principio.

L'ammissione sarà notificata ai singoli aspiranti per mezzo della Prefettura che ha trasmesso la loro istanza al Ministero.

Roma, li 19 giugno 1885.

Il Direttore capo della 1ª Divisione
CICOGNANI.

8

MINISTERO DELLA MARINA

Segretariato Generale — Divisione 1ª - Sezione 2ª.

A modificazione dell'articolo 2 della notificazione in data 24 dicembre 1884 per l'apertura di un esame di concorso a 30 posti di allievo nella R. Accademia Navale, questo Ministero determina che siano ammessi al concorso medesimo anche i giovani i quali compiano almeno 13 anni entro il 1° trimestre 1886.

Roma, li 14 giugno 1885.

Il Segretario Generale: C. A. RACCHIA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia:

1° Che sono ristabiliti i cavi sottomarini fra Aden (Arabia) e Bombay (India); i telegrammi per le Indie ed oltre possono perciò di nuovo spedirsi anche per via Zante o Malta;

2° Che sono ristabilite le linee terrestri del Guatemala (America centrale); cessa perciò di avere vigore la disposizione che i telegrammi per l'interno di questo Stato debbono essere accettati a rischio dei mittenti.

Roma, 27 giugno 1885.

Il R. Provveditore agli studi della provincia di Terra di Lavoro

Vista la lettera del rettore del Convitto Nazionale di Maddaloni dell'8 aprile 1885, n. 169;

Visto l'articolo 92 del regolamento per i Convitti Nazionali del 16 aprile 1882,

NOTIFICA:

Art. 1. È aperto il concorso d'esame per due posti semi-gratuiti nel Convitto Nazionale di Maddaloni.

Art. 2. Il concorso avrà luogo nel Liceo Giordano Bruno in Maddaloni il giorno 21 luglio prossimo venturo innanzi ad una Commissione che sarà nominata dal Consiglio scolastico provinciale.

Per essere ammesso al concorso il candidato, non più tardi del giorno 30 dell'entrante mese di giugno, dovrà presentare al rettore del Convitto predetto i seguenti documenti:

a) Una istanza in carta legale scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in quale scuola ed in quale classe abbia fatto gli studii;

b) L'attestazione autentica del direttore di detta scuola o quella di promozione se il candidato proviene da scuola pubblica;

c) La fede legale di nascita;

d) Un'attestazione di moralità rilasciata dal direttore dell'Istituto donde proviene;

e) Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori o del candidato stesso.

Art. 3. Ogni frode in tali documenti sarà punita con la esclusione del concorso, o con la perdita del posto quando già sia stato conferito.

Art. 4. L'esame di concorso seguirà per doppia prova scritta ed orale.

Art. 5. La prova scritta pei candidati provenienti dalle scuole elementari consisterà in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica; per gli allievi delle scuole classiche in un componimento italiano e in una versione dal latino, secondo gli studi fatti.

Art. 6. La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente le prove scritte, e si estenderà su tutti gli studi prescritti alle rispettive classi dei concorrenti per l'esame di promozione. Tale prova sarà data pubblicamente e per quindici minuti sopra ogni materia.

Art. 7. I posti saranno conferiti per ordine di merito ai candidati che otterranno l'approvazione in tutte le parti dell'esame, e complessivamente non meno di sette decimi, preferendo, a merito pari, i più bisognosi e figli degli impiegati governativi e di chi rese servigi allo Stato.

Caserta, 5 maggio 1885.

Il R. Provveditore agli studi: N. ABATE.

Il R. Provveditore agli studi per la provincia di Abruzzo Citeriore

NOTIFICA:

Posti semigratuiti vacanti nel Convitto Nazionale G. B. VICO.

Sono vacanti 1 posto semigratuito governativo e 5 posti semigratuiti provinciali. Gli esami di concorso ai detti posti avranno principio il giorno 15 luglio, alle ore 8 ant.

Le domande di ammissione, corredate dai documenti prescritti da regolamento 16 novembre 1882, dovranno essere presentate entro il giorno 30 giugno al preside rettore del Convitto Nazionale.

Chieti, 1° giugno 1885.

Il R. Provveditore: MAIEROTTI.

REGIO COLLEGIO DI MUSICA IN PALERMO

Avviso di concorso.

È aperto un concorso per il posto di maestro di contrabbasso in questo Collegio con l'annuo stipendio di lire 800.

Le domande di ammissione dovranno presentarsi alla Presidenza dell'Istituto fino a tutto il 15 luglio 1885.

Per essere ammesso al concorso occorre giustificare: di aver superato l'età di anni 21 e di avere adempiuto all'obbligo della leva; a qual'uopo è necessario produrre la fede di nascita debitamente legalizzata e il certificato dell'esito della leva. Si dovrà inoltre corredare

la domanda della fede penale o di un attestato di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale dell'ultima triennale residenza.

Il concorso sarà per esperimento. Nel caso di parità nello esperimento, si terrà conto dei titoli che potranno presentare i concorrenti per dimostrare la loro abilità nell'insegnamento del controbasso ed in generale nella coltura musicale.

L'esperimento consiste:

1° Nello scrivere innanzi alla Commissione esaminatrice una breve memoria sopra un tema che sarà assegnato dalla Commissione medesima, riguardante l'insegnamento teorico pratico del contrabbasso. Per questo lavoro i candidati potranno disporre del termine di ore quattro e saranno sempre sorvegliati da uno o più membri della Commissione;

2° Dar prova dell'attitudine al detto insegnamento impartendo una lezione pratica innanzi la Commissione stessa;

3° Eseguire all'improvviso un pezzo orchestrale scelto a bussolo fra tre che saranno segretamente preparati dalla Commissione;

4° Eseguire un pezzo studiato di accademia, a scelta di ciascun candidato;

5° Armonizzare un basso non eccedente ventiquattro battute, che verrà sorteggiato fra tre formulati seduta stante dalla Commissione, ed eseguito sotto la sorveglianza della medesima nel periodo di ore tre.

La Commissione sullodata sarà composta da un presidente e due membri, uno dei quali sarà un valente professore di controbasso.

Ciascun membro della Commissione disporrà di dieci punti in complesso per tutte le anzidette materie, e l'idoneità sarà rappresentata da venti punti almeno.

Nel caso di parità si giudicheranno i titoli di ciascun candidato, disponendo ciascuno esaminatore di altrettanti punti dieci complessivamente.

Il Presidente: V. Merlo.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO

DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Si fa noto che nei giorni 25 e seguenti del venturo mese di luglio avrà luogo nel R. Liceo Broggia in Lucera un concorso per due posti semigratuiti vacanti in quel Convitto Nazionale, conformemente alla deliberazione presa dal Consiglio provinciale scolastico nella seduta del 6 di questo mese.

Per essere ammesso al concorso bisogna che il candidato faccia tenere al signor preside-rettore del Liceo Broggia:

a) Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

b) La fede legale di nascita, dalla quale risulti che il candidato non abbia oltrepassato il 12° anno di età nel tempo del concorso. È fatta eccezione soltanto pei giovani già convittori in un Collegio Nazionale;

c) Un attestato di moralità, rilasciatogli o dalla podestà municipale o da quella dell'Istituto da cui proviene;

d) Un attestato autentico degli studi fatti;

e) Un certificato di avere avuto l'innesto vaccinico o sofferto il vaiuolo; di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticce;

f) Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che essa paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre o lo stesso candidato possiede.

Il tempo utile alla presentazione delle istanze documentate termina col 10 luglio p. v. Scorso questo termine qualunque istanza non sarà accolta. Ogni frode in tali documenti sarà punita con la esclusione dal concorso, e con la perdita del posto quando sia già conferito.

Le prove del concorso sono scritte ed orali. Le scritte per gli alunni che compiono il corso elementare consistono in un quesito di aritmetica. Per gli alunni del Ginnasio o del Liceo in un componimento italiano e in una versione dal latino, corrispondente agli studi fatti. Le orali versano in tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei vari concorrenti.

Foggia, 7 giugno 1885.

Il R. Provveditore
F. Battista.

CONSIGLIO DIRETTIVO
del Regio Istituto dei Sordo-muti di Milano

Avviso di concorso.

PER SORDO-MUTI DI CONDIZIONE CIVILE E DI CONDIZIONE NON CIVILE.

Per il prossimo anno scolastico 1885-1886 sono da conferirsi in questo R. Istituto, in base allo statuto organico 27 maggio 1863:

a) Per sordo-muti di condizione civile d'ambo i sessi:

Sei pensioni e mezza di fondazione dello Stato, a favore di tutti i regnicoli;

Una pensione della provincia di Milano;

Quattro pensioni di altri legati, da conferirsi secondo le rispettive fondiarie;

Le pensioni intere sono divisibili anche in mezze pensioni.

b) Pensioni a favore di sordo-muti d'ambo i sessi poveri e di condizione non civile, appartenenti a qualsiasi provincia, da collocarsi in altri Istituti del Regno, destinati appunto all'istruzione dei sordo-muti poveri.

Il conferimento di detti posti verrà fatto dietro proposta del Consiglio direttivo, o dal Ministero della Pubblica Istruzione o dal Consiglio provinciale di Milano, o finalmente dallo stesso Consiglio direttivo, pei posti di cui spetta ad esso direttamente la nomina.

La direzione del R. Istituto in Milano, via S. Vincenzo n. 7, riceverà le istanze dei concorrenti sia di condizione civile, sia poveri, fino al 15 di agosto 1885, quando siano corredate dai seguenti documenti:

1°. Fede di nascita; l'età per l'ammissione è fissata per ambo i sessi fra gli anni 8 compiuti ed i 14 non compiuti.

2° Certificato medico, debitamente legalizzato nelle firme, che attesti:

a) La sordità e mutolezza organica del candidato, coll'indicazione se datano dalla nascita o se si verificarono più tardi, nel qual caso se ne additerà la causa;

b) La vaccinazione subita colla reale presentazione delle pustole, od altrimenti il superato vaiuolo naturale;

c) L'attitudine intellettuale all'istruzione;

d) La buona e robusta costituzione fisica e l'esenzione da qualsiasi malattia.

3° Certificato municipale di buoni costumi del candidato e constatante lo stato e le ristrettezze economiche della famiglia, la condizione del padre, la sua cittadinanza nel Regno d'Italia, i servigi eventualmente prestati allo Stato, ed altri titoli di benemerenza della famiglia; se il candidato abbia viventi i genitori, o se sia orfano d'ambidue o di uno di essi, e se abbia fratelli o sorelle a pensione od a posti gratuiti a carico dello Stato, o degli Istituti di pubblica beneficenza.

4° Atto di obbligazione del padre o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno o l'alunna al termine dell'educazione o nei casi previsti dai regolamenti.

Pei posti gratuiti e semigratuiti di condizione civile, si richiede altresì una garanzia di persona benevisa, domiciliata in Milano, che aggiunga la propria obbligazione a quella del padre o di chi ne fa le veci, per il puntuale pagamento dei contributi inerenti al posto optato.

All'atto dell'ingresso nell'Istituto, i sordo-muti civili nominati a posti di favore dovranno pagare la somma di lire 200 a titolo di provvista del primo corredo, e in ciascuno degli anni successivi altre lire 100 in rate trimestrali anticipate per manutenzione del corredo medesimo;

quelli poi nominati ad un posto semigratuito dovranno corrispondere altresì lire 350 a compimento dell'altra metà pensione.

In questo R. Istituto trovansi pure vacanti alcuni posti a pagamento; la pensione è di lire 700 annue, oltre al normale contributo pel primo corredo e per la manutenzione di vestiario.

Pel conseguimento di tali posti si richiedono tutti i documenti suaccennati e la garanzia di persona benevisa che aggiunga la propria obbligazione a quella del padre, come è detto al n. 4, meno il certificato di ristrettezza di mezzi.

Milano, dall'ufficio del Regio Istituto dei sordo-muti, 1° giugno 1885.

Il Presidente: AUGUSTO ZUCCHI.

PREFETTURA DI CAGLIARI

Manifesto.

Il Ministero dell'Interno, in seguito alle dimissioni offerte da uno dei sanitari addetti al bagno penale di Cagliari, ha determinato di provvedere alla di lui surrogazione mediante un pubblico concorso per titoli.

Le condizioni e gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni, e gli altri inerenti specialmente al posto di che trattasi, sono i seguenti:

1. Il servizio sanitario del bagno penale di S. Bartolomeo si eseguisce, sotto la dipendenza disciplinare del direttore, da due medici-chirurghi, a ciascheduno dei quali viene affidata, in due riparti distinti, la cura medico-chirurga dei detenuti infermi. Essi inoltre dovranno prestarsi anche alla cura del personale di Amministrazione e di custodia e degli inservienti, purchè abitino nello Stabilimento.

2. I medici-chirurghi sono obbligati a una doppia visita giornaliera (mattina e sera) degli infermi assegnati al rispettivo riparto, nelle ore prescritte, secondo le stagioni, dal direttore del bagno penale. Sono obbligati inoltre, per turno alternato di 24 ore, o come potrà essere diversamente stabilito, al servizio di guardia; durante il quale periodo non potranno mai assentarsi, o soltanto in casi di urgenza e col permesso, in iscritto, del direttore del bagno penale. Ed a tal uopo è assegnato ad essi conveniente alloggio, non ammobigliato.

3. Il medico che entra in turno di servizio deve ricevere da quello cessante la consegna regolare e ragionata degli ammalati, nonchè tutte le informazioni e prescrizioni relative al servizio dell'ospedale.

4. Incombe agli ufficiali sanitari di eseguire le sezioni cadaveriche, specialmente nei casi interessanti, prendendo nota di tutti i dati richiesti dalle apposite tabelle prescritte dal Ministero dell'Interno.

5. In caso di malattie gravi il medico di un riparto deve sentire il parere del collega o del medico consulente, qualora lo Stabilimento ne avesse.

6. Occorrendo operazioni di alta chirurgia, il medico di un riparto deve prima sentire l'avviso del collega, che avrà l'obbligo di assistervi.

7. I medici-chirurghi finalmente devono curare in ogni parte il retto andamento del servizio sanitario e farmaceutico, ed osservare esattamente le disposizioni del cap 2°, titolo 2°, parte prima, e capitolo 3°, titolo 2°, parte seconda, del regolamento generale delle Case di pena, approvato con Regio decreto 13 gennaio 1862, n. 413, della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

La retribuzione da corrispondersi al sanitario che sarà prescelto è stabilita nella somma di lire 800 all'anno.

Coloro pertanto che intendono accettare le predette condizioni ed obblighi dovranno presentare a questa Prefettura, non più tardi del giorno 5 del prossimo luglio, regolare istanza in carta bollata da lira una, diretta al Ministero dell'Interno, corredata dei seguenti documenti:

1° Atto di nascita;
2° Atto di cittadinanza italiana;
3° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco di data recente;
4° Certificato penale;
5° Certificato di sana e robusta costituzione fisica;
6° Diploma di laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti potranno inoltre produrre tutti quegli altri titoli e documenti che crederanno opportuni per avvalorare la loro istanza.

Cagliari, 15 giugno 1885.

3 *Il Prefetto*: CARAVAGGIO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Foreign Office* ha pubblicato un nuovo *Libro Bleu* colla corrispondenza relativa ai negoziati commerciali avvenuti tra l'Inghilterra e la Spagna dal febbraio 1884 al giugno 1885.

Una lettera di lord Granville al marchese de la Iglesia, in data dell'8 giugno, conchiude esprimendo la speranza che negoziati ulteriori potranno fare scomparire le difficoltà ed i malintesi che impedirono la esecuzione della dichiarazione del 21 dicembre, ed aggiunge che prossimamente il signor Ford si sarebbe recato a Madrid, dove avrebbe ricevuto per tale oggetto delle istruzioni.

La statistica ufficiale dell'impero di Germania reca che le entrate dell'anno finanziario 1884-85 si sono elevate a circa 346 milioni di marchi, con un aumento di circa 19 milioni in paragone dell'anno precedente.

Le tasse che diedero aumento di prodotto, oltre le dogane, furono principalmente quelle sui tabacchi, sul sale, sull'acquavite, la birra, il bollo sui valori e le ferrovie dello Stato. La tassa che presentò un maggiore decremento di prodotto fu quella del dazio sugli zuccheri.

I risultati del prodotto delle tasse nel primo bimestre dell'anno finanziario corrente dimostrano una ulteriore diminuzione di questa ultima tassa ed un abbassamento del prodotto anche delle imposte sull'acquavite, sugli effetti di commercio e le carte-valori.

Sopra tutte le altre questioni parlamentari, in Francia, sta la questione elettorale.

Appena appena si volge qualche attenzione al bilancio, il cui esame sta per cominciare ed al trattato di pace colla China che le Camere devono ratificare:

« Le Sinistre repubblicane appresteranno esse un programma unico o semplicemente un manifesto nel quale sieno esposti in forma generale, e senza entrare nei particolari di un programma preciso e limitato, i voti e le rivendicazioni del partito repubblicano?

« Ecco, dice l'*Indépendance Belge*, il problema che si presenta, e che da qualche giorno si discute con grande vivacità nella stampa politica.

« Il programma-manifesto che la Sinistra ha deliberato e pubblicato la settimana scorsa non contenta alcuno. Agli intransigenti puri esso sembra scolorito e troppo moderato. Ai moderati sembra pieno di pericoli ed inaccettabile nel suo assieme, così come ne' suoi particolari. E ciò, per quanto si comprenda che il signor Clemenceau ed i suoi amici hanno considerevolmente attenuate le loro rivendicazioni e limitate le loro pretese.

« Pertanto si fanno grandi sforzi affine di trovare una formola accettabile dal maggior numero dei candidati.

« Ma fin d'ora, qualunque accordo sul programma dell'estrema Sinistra è assolutamente escluso. L'Unione repubblicana potrebbe ammetterne taluni punti, ma la Sinistra democratica non vuole ammetterne alcuno. Ciò emerge dalle riunioni e dai ritrovi che avvennero in questi ultimi giorni fra i membri dei diversi gruppi. »

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

TORINO, 28. — S. A. R. il Duca di Genova parte oggi per Reggio Calabria ove s'imbarcherà. Sarà accompagnato sino a Genova dalla Duchessa sua consorte.

GENOVA, 28. — Sono arrivati le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Genova alle ore 6 05 pom. Dopo una refezione nel caffè della stazione, il Principe Tommaso ha proseguito il suo viaggio alle ore 6 35 per Pisa, e la Principessa Isabella, rispettosamente salutata dai presenti, si recò in vettura all'*Hôtel du Parc*.

VENEZIA, 28. — Stamane, con intervento delle autorità, è partito il treno inaugurale del tronco ferroviario Venezia-San Donà.

SAN DONA', 28. — Si è inaugurato il tronco di ferrovia Mestre-San Donà.

Il treno è partito per Venezia alle 9 20 antim. Il prefetto, i deputati Bernini, Pellegrini e Tecchio, rappresentanze della provincia, della magistratura, dell'esercito, tutte le autorità di Venezia in un col sindaco, presero parte all'inaugurazione.

Nelle stazioni, tutte imbandierate, affluiva la popolazione, anche con musiche, a salutare il treno.

A San Donà l'accoglienza fu festosissima.

Vi fu ricevimento e refezione al municipio, dove parlarono, applauditi, il sindaco Bortolotto, il prefetto ed il deputato Pellegrini.

Stasera vi sarà festa popolare.

TUNISI, 27. — Non è lo sceicco Senussis, ma un individuo chiamato Senussis, segretario dell'amministrazione degli Habbus a Tunisi il quale fu esiliato da Gabes per ostilità al protettorato francese.

VIENNA, 27. — Il *Fremdenblatt* dichiara che Keiley, il quale non, fu accettato dall'Italia come ministro degli Stati Uniti, venne nominato al posto di Vienna senza che il governo dell'Unione si assicurasse anticipatamente se egli fosse un personaggio diplomatico gradito al governo austro-ungarico. In seguito a pratiche amichevoli del gabinetto di Vienna, Keiley attende istruzioni dal suo governo in Parigi. D'altronde il linguaggio dei giornali americani lascia prevedere che il Senato degli Stati Uniti non confermerà la nomina di Keiley a Vienna.

BERLINO, 27. La *Kreuz-Zeitung* pubblica una dichiarazione di tre membri della nobiltà di Brunswick, nella quale si dice:

« Conformemente al diritto, il duca di Cumberland è l'erede legittimo del Ducato; ma egli, dopo la morte del duca regnante, avrebbe dovuto fare dei passi indispensabili presso l'imperatore e re Guglielmo e l'impero di Germania ».

CAIRO, 28. — Una brigata di fanteria della Guardia andrà a Cipro e si accamperà a Troodos. Un reggimento di fanteria scozzese si accamperà a Suez.

TANGERI, 28. — L'imperatore del Marocco ha risoluto di mandare in Italia una sua ambasciata, a capo della quale è stato scelto il Caid Buschtu el Bagdadi, già governatore di Ugida. Un legno da guerra italiano verrà a prendere l'ambasciata a Tangeri.

AREZZO, 28. — Oggi la nostra Regia Accademia Petrarca ha commemorato solennemente il suo socio Terenzio Mamiani. Il professore Valdarmini ha letto un applaudito discorso dinanzi a sceltissimo uditorio.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 28 giugno 1885.

Alte pressioni (769) sul mare del Nord. Depressioni sull'Egeo (754), sulla Crimea (755). Italia barometro 759 Alpi.

Ieri notte parvenze elettriche sulle Alpi. Stamane generalmente sereno, con dominio di venti settentrionali.

Probabilità: venti deboli intorno a ponente, freschi all'estremo sud; cielo generalmente sereno, con qualche temporale.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 28 giugno.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	3/4 coperto	—	31,2	16,8
Domodossola	1/4 coperto	—	—	18,4
Milano	sereno	—	34,3	20,2
Verona	1/4 coperto	—	35,0	23,0
Venezia	—	—	—	—
Torino	1/4 coperto	—	31,7	20,9
Alessandria	sereno	—	32,2	19,3
Parma	sereno	—	33,0	21,8
Modena	sereno	—	33,4	21,1
Genova	1/4 coperto	—	26,5	19,4
Forlì	1/4 coperto	—	32,5	20,0
Pesaro	3/4 coperto	calmo	28,9	19,4
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	23,5	18,7
Firenze	sereno	—	32,0	18,8
Urbino	1/4 coperto	—	28,7	19,3
Ancona	sereno	calmo	29,3	22,5
Livorno	sereno	calmo	25,3	18,3
Perugia	sereno	—	29,7	20,2
Camerino	1/4 coperto	—	26,6	19,1
Portoferraio	sereno	calmo	25,3	18,3
Chieti	sereno	—	26,8	19,1
Aquila	1/4 coperto	—	29,9	17,0
Roma	sereno	—	31,9	19,5
Agnone	sereno	—	27,4	17,5
Foggia	sereno	—	30,8	19,5
Bari	sereno	calmo	25,0	19,3
Napoli	sereno	calmo	27,6	19,7
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	24,9	15,8
Lecce	sereno	—	26,0	18,6
Cosenza	sereno	—	26,8	18,0
Cagliari	sereno	calmo	32,0	20,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/4 coperto	mosso	24,3	20,4
Palermo	sereno	calmo	30,9	17,4
Catania	sereno	calmo	27,2	18,8
Caltanissetta	sereno	—	27,4	13,8
Porto Empedocle	sereno	calmo	32,2	19,4
Siracusa	sereno	legg. mosso	25,6	19,0

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
28 GIUGNO 1885.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	758,1	757,6	756,9	757,9
Termometro	24,4	29,8	29,7	22,1
Umidità relativa	62	48	42	77
Umidità assoluta	14,02	14,85	13,15	15,27
Vento	calma	W	SW	NNW
Velocità in Km.	0,0	15,0	18,0	1,5
Cielo	sereno orizzonte caliginoso	sereno cumuli da N a SE	nembo ad E	poche nubi basse

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 30,4 - R. = 24,32; Min. C. = 19,5 - R. = 15,60.

N. 8.

DIREZIONE TERRITORIALE di Commissariato Militare del III Corpo d'Armata (Milano)

Avviso d'Asta per provvista di sacchi di tela olona.

Si notifica che nel giorno 11 luglio prossimo venturo, alle ore due pomeridiane precise, si procederà in Milano, avanti al signor direttore, e nel locale di questa Direzione, via del Carmine, n. 4, all'appalto della seguente provvista, in servizio delle sussistenze militari.

Indicazione del Magazzino pel quale la provvista deve servire ed in cui dev'essere versata	Indicazione della provvista	Quantità dei sacchi da provvedersi	Prezzo parziale per ogni sacco	Importo della provvista	Riparto in lotti	Quantità per cadaun lotto	Importo di cadaun lotto	Somma richiesta per cauzione di ciascun lotto
Milano....	Sacchi di tela Olona.	20,000	2 40	48,000	10	2000	4,800	L. 250 »

Termine per la consegna. — La consegna della provvista dovrà essere fatta nel magazzino delle sussistenze militari di questa città in via Moscova, n. 35, ed essere compiuta nel termine di giorni 150 a decorrere dal giorno successivo a quello nel quale il fornitore avrà ricevuto l'avviso per iscritto dell'approvazione del contratto, regolando le introduzioni nel modo seguente:

300 per ogni lotto entro i primi 45 giorni
350 » successivi 30 »
400 » gli altri 30 »
450 » successivi 25 »
500 » gli ultimi 20 »

Il deliberamento seguirà, lotto per lotto, a favore di chi avrà, sul prezzo fissato per ogni sacco, offerto un ribasso di un tanto ogni 100 lire maggiormente superiore, o pari almeno al ribasso minimo segnato nella scheda segreta del Ministero della Guerra.

La provvista dovrà essere eseguita in base ai capitoli generali (edizione marzo 1882) e speciali (edizione 1° giugno 1880), approvati dal Ministero della Guerra, i quali sono visibili presso tutte le Direzioni o Sezioni staccate di Commissariato militare del Regno.

I sacchi dovranno essere di tela olona, della qualità, forma e dimensioni indicate ai paragrafi 2 e 3 dei suindicati capitoli speciali d'oneri e perfettamente eguali al campione bollato, pure visibile presso questa Direzione e presso tutti i panifici militari del Regno

Gli aspiranti alla provvista potranno fare offerte per uno o più lotti, e per essere ammessi a far partito dovranno presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Tesoreria provinciale di Milano, oppure in quella delle città dove hanno sede le Direzioni e Sezioni staccate di Commissariato militare, le quali, come è detto più sotto, sono autorizzate ad accettare le offerte, Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Tali depositi verranno pei deliberatari convertiti in cauzione definitiva, secondo le vigenti prescrizioni, e gli altri saranno restituiti tosto chiusi gli incanti.

Qualora i depositi vengano fatti con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

Le offerte saranno scritte su carta bollata da una lira, e non già su carta comune con marca da bollo. Non potranno essere ricevute se non chiuse in busta con sigillo a ceralacca.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità delle offerte stesse, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

È facoltativo agli aspiranti alla provvista di presentare le loro offerte a qualunque Direzione o Sezione staccata di Commissariato militare del Regno. Di tali offerte però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione prima dell'apertura dell'asta, e sieno corredate dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio, oppure consti ufficialmente che il medesimo venne effettuato.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta alla Direzione appaltante, purchè le giungano in tempo debito in un colla prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte condizionate e quelle per telegramma non saranno in nessun caso accettate.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, stabilito in giorni 15, decorrendi dalle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento, scade il 27 luglio 1885, essendo il quindicesimo festivo.

Sono a carico dei deliberatari le spese tutte dell'incanto e del contratto, comprese quelle di registro e di bollo.

Milano, 24 giugno 1885. Per la Direzione

7067 *Il Tenente Commissario*: A. FIOCCHI.

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

MUNICIPIO DI NEPI

Il sottoscritto sindaco rende noto che a seguito della domanda presentata dall'onorevole Deputazione provinciale al signor prefetto di Roma, a senso dell'art. 3 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, perchè venisse dichiarata di pubblica utilità la deviazione dell'ultimo tratto della strada provinciale Cassia Sutrina, presso Monterosi, nella segreteria della Sottoprefettura di Viterbo, trovasi per lo spazio di 15 giorni depositato il progetto particolareggiato dei lavori suddetti, unitamente a tutti i documenti prescritti, tra cui l'elenco degli stabili da espropriarsi per causa di pubblica utilità.

Tale pubblicazione ha luogo a termini e per gli effetti di cui agli articoli 3, 4, 5, 17 e 18 della legge stessa.

Chiunque potrà prendere visione di tali atti e presentare le osservazioni in iscritto, che credesse di fare, purchè lo faccia nel termine di giorni 15 dalla data del presente avviso.

Nepi, 25 giugno 1885.

7066 *Il Sindaco*: A. FACCINI.

Provincia di Alessandria — Circondario di Casale

COMUNE DI VIGNALE

AVVISO D'ASTA.

Mercoledì otto luglio prossimo venturo, alle ore 10 ant., in una sala della Casa comunale, avanti il sindaco, coll'opera ed assistenza di me notaio segretario si procederà all'incanto per mezzo della candela vergine, a seconda delle norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, per l'appalto della costruzione in un edificio scolastico nella località detta il *Convento*, da eseguirsi in conformità del progetto del geometra Franco Franchi debitamente approvato e sì e come detto appalto risulta dal capitolato speciale nelle condizioni infra accennate.

L'impresa il cui importo è approssimativamente calcolato in lire 74,857 75, sarà deliberato a favore di quello fra i concorrenti che avrà offerto sul relativi prezzi risultanti dall'elenco, il quale fa parte del progetto, maggiore diminuzione di un tanto per cento, all'estinzione di candela vergine e sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nel ricordato capitolato e documenti annessi.

Per essere ammesso a far partito ciascun aspirante dovrà presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi spedito da un ingegnere e da un geometra esercente conosciuto dalla stazione appaltante nel quale sia fatto cenno dei principali fabbricati pubblici e privati già da essi accorrenti eseguiti od all'eseguimento dei quali abbiano preso parte;

Dovrà inoltre depositare a cautela dell'asta la somma di lire settemilacinquecento in danaro od in fondi pubblici dello Stato valutati al corso effettivo di Borsa, quale deposito sarà restituito ai non deliberatari appena finito l'incanto ed al deliberatario dopo stipulato il contratto con cauzione a cui si addiverrà entro otto giorni dal deliberamento definitivo.

Le offerte non potranno essere minori di 0,10 per cento sui diversi prezzi e l'appalto sarà deliberato all'ultimo e migliore offerente all'estinzione della candela vergine.

L'impresa rimarrà completamente estranea all'acquisto del fabbricato il Convento e porrà mano ai lavori appena che il medesimo le venga consegnato dal sindaco mediante dichiarazione scritta da spedirsi dall'ufficio comunale e l'edificio dovrà essere costrutto e compiuto nei modi e ne' termini di cui in progetto sotto pena delle multe ivi comminate.

I pagamenti all'impresa saranno fatti in rate di lire 5000 caduna previo il ribasso d'asta o la ritenuta di un decimo per garanzia sulle prime lire 50,000 di lavoro e di un ventesimo sulle rimanenti sopra certificati del direttore dei lavori indicanti sommariamente la quantità e l'importanza dei lavori eseguiti.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore del ventesimo sui prezzi di aggiudicazione scadrà alle ore dodici del ventitrè stesso mese di luglio.

Il progetto, capitolato, perizia, elenco dei prezzi e tutti gli altri documenti sono visibili nella segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Le spese tutte degli incanti, del contratto con cauzione, dei disegni ed ogni altra accessoria comprese quelle di stampa, di pubblicità e di inserzioni ufficiali saranno a carico del deliberatario definitivo.

Vignale, 18 giugno 1885.

Il Sindaco: GIAVELLI.

7038 *Il Segretario*: PISANI.

(1ª *pubblicazione*)

BANDO

per vendita giudiziaria da farsi avanti il Tribunale civile e correzionale di Viterbo nella udienza del giorno 6 agosto 1885, ad istanza del Credito agrario della Banca Generale di Roma, succursale di Corneto-Tarquinia, rappresentata dal signor cav. Luigi Dasti, presidente del Comitato locale, ivi domiciliato, contro i signori Giulio e Giuseppe Cencioni fu Paolo, domiciliati a Gradoli.

Fondi da subastarsi.

1. Terreno vignato e boschivo, cesivo, posto nel territorio di Gradoli, contr. Quercennale, distinto in mappa sezione 1ª, coi nn. 667, 2114, 2906, di tav. cens. 3 47, pari ad are 34 70, dell'estimo catastale di sc. 25 50, pari a lire 137 06, gravato del tributo diretto di lire 2 06, confinanti Manganozzi Gabriele, Fioravanti Luigi e stradello.

2. Terreno alberato, vitato, posto ove sopra, vocabolo Valentino, distinto in mappa sez. 1ª, n. 764, di tavole cens. 2 90, pari ad are 29, dell'estimo catastale di scudi 11 48, pari a lire 61 70|500, gravato del tributo diretto di lire 0 92. confinanti Galeotti Bonaventura, Dinarelli Adolfo e fratelli, lo stradello, salvi ecc.

3. Terreno seminativo, alberato, vitato, con casa colonica, posto ove sopra, vocabolo Valentino, distinto in mappa sez. 1ª coi nn. 740, 741 sub. 1, 2, e 3134, di tavole cens. 11 42, pari ad ett. 1 14 20, dell'estimo censuario di scudi 48 e baj. 40, pari a lire 260 15, gravato del tributo diretto di lire 3 85, confinanti Fioravanti Filippo e sorelle, Muzzi Colomba, Menichelli Domenico e Tommaso e strada, salvi ecc.

4. Terreno alberato, vitato, posto ove sopra, vocabolo Citerisca, distinto in mappa sez. 1ª col n. 1428, di tavole cens. 3, pari ad are 30, dell'estimo catastale di scudi 15 03, pari a lire 80 78, gravato del tributo diretto di lira 1 20, confinanti Mariotti Placido, Manganozzi Gio. Battista e stradello, salvi ecc.

5. Terreno vignato, posto ove sopra, vocab. Quercennali, distinto in mappa sez. 1ª, col n. 1678, di tav. cens. 1 29, pari ad are 12 90, dell'estimo catastale di scudi 8 27, pari a lire 44 45, gravato del tributo diretto di lire 0 66, confinanti Renzi Elisa, Manni Luigi e fratelli, Manni Fabio e fratelli, ecc.

6. Terreno canepale, posto ove sopra, vocabolo Vrada, distinto in mappa sez. 1ª, col n. 1891, di tav. cens. 1 45, pari ad are 14 50, dell'estimo catastale di scudi 24 16, pari a lire 129 86, gravato del tributo diretto di lira 1 92, confinanti Demanio, Manni Giuseppe, Galeotti Francesco e Niccola, salvi ecc.

7. Terreno seminativo olivato, posto ove sopra, vocabolo Rigo, distinto in mappa sez. 1ª, coi nn. 1910, 1911, di tav. cens. 1 67, pari ad are 16 70, dell'estimo catastale di sc. 25 45, pari a lire 136 79, gravato del tributo diretto di lire 2 03, confinanti Manni Luigi e fratelli, Galeotti Bonaventura, Schinetti Francesca in Pajoletti.

8. Terreno seminativo, boschivo cesivo, alberato vitato, castagnato e pascolivo, posto ove sopra, vocabolo Cercolino e Quercennale, distinto in mappa sez. 1ª coi nn. 1739, 1740, 1741, 1749, 2779, 2780 e 3078, di tavole cens. 7 60, pari ad are 76, dell'estimo catastale di scudi 30 64, pari a lire 164 69, gravato del tributo diretto di lire 2 44, confinanti Donati Gioacchino, Bucoesi Antonio, Ferrata Gio. Battista, Ferrata Maddalena in Antinozzi, salvi ecc.

9. Terreno canepale posto ove sopra, vocabolo Cannetone, distinto in mappa sez. 1ª col n. 1967, di tavole cens. 2 30, pari ad are 23, dell'estimo censuario di scudi 34 02, pari a lire 182 85|250, gravato del tributo diretto di lire 2 71, confinanti Ciuchini Pietro, Demanio, Galeotti Francesco Nicola, salvi ecc.

10. Terreno seminativo, olivato, posto ove sopra, vocabolo Rigo, distinto in mappa sez. 1ª col n. 1902, di tavole cens. 2 08, pari ad are 20 80, dell'estimo censuario di scudi 21 57, pari a lire 115 93|875, gravato del tributo diretto di lira 1 72, confinanti Antuzzi Vincenzo, Galeotti Bonaventura, il fosso, salvi ecc.

11. Terreno ortivo asciutto, posto ove sopra, vocabolo Pergola, distinto in mappa sez. 1ª col n. 2361, di tavole censuarie 0 36, pari ad are 3 60, dell'estimo catastale di scudi 4 50, pari a lire 24 18 750, gravato del tributo diretto di lire 0 36, confinanti Demanio, Castiglioni Maria e sorelle, Cencioni Domenico, salvi ecc.

12. Terreno campale adacquativo, seminativo, olivato, posto ove sopra, vocabolo Grotte della Barca e Nalduccio, distinto in mappa sez. 2ª, coi nn. 99 e 209, di tav. cens. 2 66, pari ad are 26 60, dell'estimo catastale di scudi 40 82, pari a lire 219 40 750, gravato del tributo diretto di lire 3 26, confinanti Ciuchini Pietro, Galeotti Lorenzo, Renzi Gioacchino, salvi ecc.

13. Casa di 3 piani e 11 vani, posta in Gradoli, sulla via dell'Indipendenza, civici nn. 28, 26 e 27, distinta in mappa Gradoli coi nn. 19 sub. 2, 20, della rendita imponibile di lire 86 25, gravata del tributo diretto di lire 10 70, confinanti Pajoletti Maria, Benucci Aurelio e fratelli e strada, salvi ecc.

14. Cantina e tinaro sotterra e pianterreno posti ove sopra, in via dell'Indipendenza, di un piano e due vani, distinti in mappa suddetta col n. 42 sub. 1, del reddito imponibile di lire 11 25, gravati del tributo diretto di lira 1 40, confinanti Peruzzi Vito, Puri Angelo e strada, salvi ecc.

15. Stalla (porzione del pianterreno) di un piano ed un vano, posta ove sopra in via del Lavatoio, distinta in mappa suddetta col n. 581 sub. 2, del reddito imponibile di lire 6, gravata del tributo diretto di lire 0 75, confinanti Baldini Annunziata, Cencioni e strada, salvi ecc.

16. Casa di 4 piani e 7 vani, posta ove sopra in via del Lavatojo, civico n. 17, distinta in mappa suddetta coi numeri 586 e 587 sub. 1, del reddito imponibile di lire 48 75, gravata del tributo diretto di lire 6 09, confinanti Bucotti Nazzareno, Cordelli Elisa e strada, salvi ecc.

17. Casa piccolissima di un piano ed un vano, posta ove sopra in via Paolotta, distinta in mappa suddetta col n. 3346, del reddito imponibile di lire 2 25, gravata del tributo diretto di lire 0 28, isolata.

Viterbo, 7 giugno 1885.

7061 Avv. GIUSEPPE CASSANI proc.

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Nota per aumento di sesto.

Il cancelliere fa noto, che alla pubblica udienza del 22 giugno 1885, nella sala del suddetto Tribunale ebbe luogo la vendita del seguente stabile ad istanza del Demanio nazionale contro Nasetti Pietro.

Descrizione dello stabile.

Ambiente ad uso stalla, sito in Ronciglione, Borgo S. Andrea, civico numero 32, in mappa sez. 1ª, col n. 1746 del reddito imponibile di lire 5 62, confinante Duranti Pietro, la strada, salvi ecc., gravato del tributo diretto di lire 0 70. Deliberato al Demanio nazionale per lire 65.

Che sul prezzo di delibera è ammesso l'aumento non minore del sesto, e potrà farsi da chiunque abbia ottemperato alle prescrizioni dell'articolo 680 del Codice di proc. civile.

Che il termine utile per fare tale aumento scade col giorno 7 prossimo venturo luglio.

Viterbo, li 25 giugno 1885.

7058 Il cancelliere BOLLINI.

COMUNE DI FIVIZZANO

Avviso di provvisoria aggiudicazione.

Nell'incanto tenutosi oggi alle ore 12 meridiane in questo uffizio comunale, l'appalto dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria di Monte dei Bianchi-Fasano da Pian di molino a Monte dei Bianchi con diramazione della Fornace di Mozzano a Fazzano, venne provvisoriamente aggiudicato al sig. Marini Angelo del fu Ferdinando per la somma di lire 44,267 85.

Si avverte ora il pubblico che, coerentemente all'avviso d'asta del 16 giugno corrente, il termine per presentare le offerte in diminuzione non inferiori al ventesimo della detta somma di provvisoria aggiudicazione scade, essendo stato abbreviato a giorni 5, alle ore 12 meridiane precise del giorno 2 luglio prossimo.

Chiunque in conseguenza intende di fare la detta diminuzione, è invitato a presentare le sue offerte, accompagnate dal relativo deposito, a questa segreteria comunale in qualunque ora d'uffizio ove potrà anche prendere visione del corrispondente capitolato d'oneri.

Dall'Uffizio comunale di Fivizzano, li 27 giugno 1885,

Visto — *Il Sindaco*: E. GARGIOLLI.

7071 *Il Segretario*: GIUSTINIANO SOTTILI.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO

Del bando di vendita tra Maria Marella, e consorti di lite in odio di Giacinto Marella, e suoi figli nati e nascituri come legatari del loro avo Dom. Ant. Marella, tutti di villa S. Stefano, qual vendita è fissata pel giorno 24 luglio prossimo, e che riguarda li seguenti immobili posti nel territorio e comune di Villa S. Stefano, ed ammessi gli istanti al gratuito patrocinio con decreto 23 marzo 1872.

1. Terreno seminativo nudo contrada Mola di Giuliano n. del catasto 1718, sezione 2ª.

2. Id. contrada li Prati detta sezione numero 75.

3. Id. contrada Brecciava di Vallefredda n. 1964.

4. Id. contrada Fontana dell'Amico, Canaviccie nn. 757, 769, 778.

5. Id. contrada Cava numeri 762, 1651, 1652.

6. Id. contrada Sterpa, o Sterpetta numero 711.

7. Id. contrada Colle Formale numero 2113.

8. Id. contrada Colle della Valle Piattella, o Colle Fiano n. 2042.

9. Id. ortivo asciutto contrada Vallerea nn. 1313, 1314, 1319.

10. Id. ortivo asciutto contrada Prece o Vallerea n. 371.

11. Id. contrada Stretta cupa n. 1231.

12. Id. contrada Selvotta numeri 1207, 1124.

13. Id. contrada Selvotta numeri 1176, 1177, 1185.

14. Id. contrada Selvotta numeri 1086, 1088, 2395.

15. Id. contrada Le Ferrare numeri 941, 943, 2171.

16. Id. contrada Le Ferrare o Costa nn. 884, 885.

17. Id. contrada Le Ferrare numeri 2141, 2152, e 4154.

18. Id. contrada Le Pezze numeri 492, 509, 510.

19. Id. contrada Le Pezze numeri 503, 1740.

20. Id. contrada Le Strette n. 462.

21. Id. contrada Quanali n. 372; e Gorga.

22. Id. contrada Quanale n. 1694.

23. Id. contrada Colle n. 1684.

24. Id. contrada Colle n. 1683.

25. Id. contrada Colle via del Rivo numeri 1721, 1722.

26. Id. contrada Madonna dello Spirito Santo n. 1610.

27. Id. contrada Madonna dello Spirito Santo n. 2472.

28. Id. contrada Salci, o Fraginali nn. 2507, 3509.

29. Id. contrada Fontana nuova numero 1464.

30. Id. contrada Prece, o S. Marco nn. 364, 367, 368, 379.

31. Id. contrada Pietrarea n. 394.

32. Id. contrada Cisterna numeri 589, 595.

33. Id. contrada il Campo n. 1225.

34. Id. contrada Serrone Narducci numero 1018.

35. Id. contrada Prati Marconi n. 31.

36. Id. contrada Le Ferrare territorio di Giuliano di Roma contrada Le Ferrare n. 432.

37. Id. contrada S. Margherita, territorio di Villa S. Stefano n. 663.

38. Casa contrada Portella, o Borgo Nuovo n. 177.

39. Simile contrada Pianella ad uso ferriera n. 129, 1.

Frosinone, 21 giugno 1885.

6961 GIACINTO NARDUCCI proc.

REGIA PRETURA

DEL SECONDO MANDAMENTO DI ROMA.

Il sottoscritto cancelliere fa noto che con decreto dell'illmo. signor pretore, in data 16 corrente giugno fu dichiarata d'ufficio giacente la eredità della fu Carolina Cimatti morta in Roma al suo domicilio in via Leutari, n 21, il giorno 4 maggio 1885, e nominato curatore alla eredità stessa il signor Vito avv. Luciani, abitante in via dei Falegnami, n. 25.

Dalla cancelleria della suddetta pretura, li 20 giugno 1885.

7064 Il canc. G. MANGANO

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO

DI ROMA.

Si annunzia che, mediante sentenza in data di oggi, è stato dichiarato il fallimento di Pio Mancini, commerciante orefice, con negozio in via del Pellegrino, n. 12, e determinata provvisoriamente alli 15 aprile 1885 la cessazione dei pagamenti; che alla relativa procedura è stato delegato il giudice signor Paolo Peretti, e nominato curatore provvisorio l'avvocato Giulio Savini, domiciliato in via Muratte, n. 42; che per la prima adunanza dei creditori, all'oggetto di nominare la delegazione di sorveglianza, e di essere consultati sulla nomina del curatore definitivo, è stato fissato il giorno di venerdì 17 luglio p. v., ore due; che infine si è stabilito il termine di giorni 30, scadibile il 27 luglio, per la presentazione delle dichiarazioni di credito, ed il giorno di giovedì 13 agosto p. v., ore due, per la chiusura del processo verbale di verificazione.

Roma, 27 giugno 1885.

7065 Il cancelliere L. CENNI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.